

Protocollo: vedi segnatura XML

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2016.1.10.21.445
LEGISLATURA	X

Il giorno 20 dicembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA	Presidente
MARINA CAPORALE	Vicepresidente
MAURO RAPARELLI	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / VODAFONE ITALIA X - TELE TU



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visti gli artt. 1218 e 2697 c.c. e 115 c.p.c.;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Viste le delibere n. 20/11 Corecom Lazio e nn. 27/17 e 29/17 Corecom Emilia-Romagna;

Visto lo "*Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2017.2697);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 20 dicembre 2017;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta nei confronti di Vodafone Italia X-Tele Tu (di seguito Tele Tu) l'illegittima fatturazione a seguito del recesso. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione l'istante dichiara che:

- nel maggio 2013 ha tentato di migrare la propria utenza da Tele Tu verso un altro operatore, ma la procedura non è andata a buon fine;
- in data 22.10.2013 ha dato disdetta del contratto con Tele Tu;
- nonostante il recesso l'operatore ha continuato ad emettere fatture, che l'utente non ha pagato non avendo più usufruito del servizio.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- 1) lo storno integrale dell'insoluto con il ritiro a cure e spese dell'operatore della pratica di recupero del credito;
- 2) gli indennizzi come previsti da carta dei servizi e normativa di settore.

2. La posizione dell'operatore

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, regolarmente trasmessa alla parte (prot. n. AL/2017/2812 del 20/01/2017) e recante il termine entro cui poter produrre memorie e documenti utili ai sensi degli artt. 15, comma 3 e 16, comma 2 del Regolamento, si rileva che l'operatore non ha depositato memorie.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte non possono essere accolte come di seguito precisato.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

L'utente dichiara di aver receduto dal contratto con Tele Tu in data 22 ottobre 2013 e che, pur a fronte del recesso, la fatturazione dell'operatore non si è interrotta. Parte istante non indica sino a quando l'operatore ha emesso le fatture, ma dal reclamo dalla stessa avanzato (di cui fornisce copia) si evince che la fatturazione è proseguita quanto meno sino alla data del 17 gennaio 2014, data in cui l'utente ha avanzato il citato reclamo lamentando di aver ricevuto una fattura emessa da Tele Tu il 30 novembre 2013 e lamentando altresì la mancata lavorazione a quella data della disdetta da parte dell'operatore. Invero l'utente dichiara che la predetta fattura conteneva traffico telefonico generato dall'utenza *de qua* nel periodo 24 ottobre-23 dicembre 2013 e ciò nonostante ammette di non averla pagata nell'attesa di ricevere dall'operatore "la fattura a saldo" e l'effettiva chiusura del contratto. Rispetto a quanto dedotto dall'utente si rileva innanzitutto che Tele Tu non ha svolto alcun tipo di difesa non avendo depositato nessuna memoria o documentazione, come sopra specificato. Al riguardo si rammenta che l'operatore è tenuto a dimostrare che il ritardo non comporta una sua responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. in quanto determinato da circostanze a lui non imputabili (per esempio da ritardi di altro operatore eventualmente coinvolto nel processo di migrazione o da fatti posti in essere dallo stesso utente) ovvero da problematiche tecniche non causate da sua colpa. Qualora tale onere probatorio non venga assolto, deve ritenersi confermato l'inadempimento contrattuale contestato dall'utente, ossia il ritardo nella lavorazione della richiesta di recesso e in assenza di qualsivoglia allegazione da parte dell'operatore, come nel caso di specie, deve applicarsi il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che prevede che "il giudice deve porre a fondamento della decisione [...] i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". L'applicazione di tale principio comporta che qualora l'operatore ometta di svolgere attività deduttiva e difensiva, con conseguente implicita acquiescenza e accettazione rispetto alle deduzioni, alle produzioni e alle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla fattispecie controversa, deve affermarsi la responsabilità contrattuale dell'operatore secondo le regole ordinarie di cui all'art. 1218 c.c. Ciò premesso, tuttavia, deve necessariamente rilevarsi che l'onere della prova a carico del gestore non esclude un sia pur minimo onere di allegazione in capo all'utente, che nella fattispecie risulta assente in quanto manca agli atti la copia della disdetta: è in atti, infatti, unicamente la copia della ricevuta di invio di una raccomandata indirizzata a Tele Tu il 22.10.2013, solo presumibilmente ricollegabile all'asserita comunicazione di recesso e comunque priva della copia dell'avviso di ricevimento da parte



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

dell'operatore. Tale carenza documentale, che non consente di individuare la data a partire dalla quale il recesso dell'utente sarebbe divenuto efficace e di valutare conseguentemente l'asserito inadempimento del gestore, a ben vedere fa sì che, nel caso in esame, le pretese dell'utente non risultino adeguatamente comprovate in assenza della documentazione attestante l'avvenuto esercizio del diritto di recesso per il quale è oggi pendente il presente procedimento. E' bene ricordare, in proposito, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, accolto già da tempo dai Corecom (v. *ex multis* le delibere n. 20/11 Corecom Lazio e nn. 27/17 e 29/17 Corecom Emilia-Romagna), l'utente che agisce per l'adempimento del contratto deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto. Nel caso in esame, invece, l'utente lamenta unicamente l'illegittimità della fatturazione emessa a seguito del proprio recesso senza produrre al riguardo alcuna prova documentale e senza assolvere all'onere probatorio previsto a suo carico ex art. 2697 c.c. Inoltre quanto addotto dall'istante appare del tutto indeterminato e generico, in particolare laddove l'istanza in esame risulta carente di ogni quantificazione delle somme di cui si chiede lo storno sub 1), di ogni indicazione delle fatture oggetto di contestazione o quantomeno dell'arco temporale interessato dall'asserita indebita fatturazione e ancora di ogni indicazione circa le eventuali ulteriori fattispecie rispetto alle quali si richiede sub 2) la liquidazione di un indennizzo. Tali carenze non consentono di ricostruire compiutamente la controversia in esame. Sulla scorta del summenzionato inquadramento, risultando assenti elementi (nella ricostruzione della parte istante e nella documentazione dalla stessa allegata) atti a provare l'effettivo esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente, non è possibile attribuire una responsabilità in capo a Tele Tu in ordine al lamentato mancato recepimento della disdetta e alla conseguente illegittimità delle fatture emesse dall'operatore successivamente alla data di efficacia del recesso. In ragione di quanto esposto la richiesta sub 1) non può essere accolta. In considerazione della rilevata genericità e indeterminatezza, così come sopra esposto, e tenuto altresì conto del fatto che, nel caso in esame, non si rinvergono fattispecie indennizzabili automaticamente ai sensi del Regolamento indennizzi applicabile in questa sede, anche la domanda sub 2) non può trovare accoglimento.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla la Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Rigetta l'istanza di Cristoni nei confronti della società Vodafone Italia X-Tele
Tu per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom